

# DIVIETO DI PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO

**M**olti lettori ci hanno richiesto di riassumere la disciplina attualmente vigente in materia di divieto di pubblicità dei prodotti da fumo perché numerosi clienti, all'atto di acquisto di pacchetti di sigarette, sigari o tabacco da pipa domandano con una certa frequenza accendini o altri gadgets in omaggio.

In primo luogo, ricordiamo che tale divieto è stabilito dall'art. 8 del decreto legge 10 gennaio 1983 n. 4, convertito in legge 22 febbraio 1983 n. 52.

La consolidata giurisprudenza a riguardo è ormai concorde nell'affermare il principio secondo il quale il divieto si riferisce al comportamento rivolto al pubblico in genere ed idoneo a sollecitarlo all'acquisto ed al consumo di prodotti da fumo, in forma **direttamente evocativa** ovvero **indiretta ed occulta**.

In aggiunta, occorre ricordare che il **Capitolato d'oneri per tabaccai**, sottoscritto con il contratto d'appalto per la licenza, prescrive l'obbligo di mantenere un atteggiamento di **neutralità** dell'offerta dei prodotti da fumo con la relativa mostra, all'interno del locale, che deve limitarsi all'esposizione dei prodotti nei condizionamenti usuali presenti in commercio (art. 8).

Inoltre, costituisce un obbligo capitolare il **divieto di esporre prodotti, materiali od oggettistica di qualsiasi tipo che, anche indirettamente, richiami qualunque marchio di prodotto da fumo** (art. 15).

Per questo, non vi è alcun dubbio che l'offerta di accendini od altri oggetti, anche se di minimo valore, unitamente all'acquisto di prodotti del tabacco, costituisca una **diretta violazione** della vigente disciplina, sanzionabile dagli organi di vigilanza con multe che vanno da un **minimo di € 2.582,28 ad un massimo di € 25.822,84**.

Quindi, crediamo opportuno invitare tutti i rivenditori ad osservare scrupolosamente le prescrizioni di legge e regolamentari, onde evitare di incorrere in salatissime sanzioni pecuniarie ed anche, nei casi di reiterazione delle violazioni, nella possibile **revoca della gestione della rivendita**, ai sensi dell'art. 34 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Nella pagina seguente pubblichiamo un cartello ovvero un avviso alla clientela che potrà essere affisso in rivendita. ■

